Procedimento: Dichiarazione di nascita

TITOLO DEL PROCEDIMENTO
Dichiarazione di nascita

DESCRIZIONE
Quando fare la dichiarazione:
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuto il parto.
- entro 10 giorni dalla nascita al Comune di residenza della madre (se il padre ha la residenza in altro Comune) o di entrambi i genitori o del padre previa autorizzazione della madre residente in altro Comune (l'iscrizione del figlio verrà comunque effettuata nel Comune di residenza della madre) .
- entro 10 giorni nel Comune dove la nascita è avvenuta resa dai soggetti di cui ai punti precedenti.

Come fare la dichiarazione in casi particolari:
- se il bambino è nato morto la dichiarazione deve essere effettuata presso il Comune di nascita
- se il bambino è nato vivo, ma morto prima della denuncia di nascita, la dichiarazione deve essere effettuata presso il Comune di nascita;
- se il bambino è nato da genitori stranieri non residenti in Italia la dichiarazione deve essere effettuata nel Comune di nascita o presso il Centro di nascita.

N.B. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Codice Civile art. 231 e segg.
D.P.R. n. 223 del 30.5.1989
Legge n. 218 del 31.5.1995
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
L. n. 219 del 10.12.2012
D.L.gs n.154 del 28.12.2013

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA
L'Ufficiale di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
L'Ufficiale di Stato Civile

SOGGETTO AL QUALE RIVOLGERSI IN CASO DI INERZIA
Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario del Comune di Banchette al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario : (consultare la sezione organizzazione)

TERMINE DEL PROCEDIMENTO
vedi: sezione monitoraggio tempi procedimentali

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Chi può rendere la dichiarazione di nascita ::
- uno dei due genitori o entrambi

- un loro procuratore speciale (solo nel Comune di nascita)
- medico/ostetrica che ha assistito al parto
- persona che ha assistito al parto

Per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio

Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO
1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
2) documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
- Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi, (o documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000)
- Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore; se intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro Legge nazionale devono produrre idonea documentazione Consolare.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
di parte

TIPO DI PARERE O DI VALUTAZIONE TECNICA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
NO

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO
illimitata

SILENZIO/ASSENSO

MODULISTICA
vedi sezione modulistica

PER INFORMAZIONI
Ufficio di Stato Civile
Per contatti, recapiti e orari consultare la sezione: organizzazione

Procedimento: Riconoscimento figli naturali

TITOLO DEL PROCEDIMENTO

Riconoscimento figli naturali

DESCRIZIONE

Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:

1) prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
2) in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali.
3) dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.

Nota: in tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Codice Civile art. 250 e segg.
Legge 30.5.1995, n. 218
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000
Legge 10.12.2012 n. 219

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA

L'Ufficiale di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

L'Ufficiale di Stato Civile

SOGGETTO AL QUALE RIVOLGERSI IN CASO DI INERZIA

Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario del Comune di Banchette al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario : (consultare la sezione organizzazione)

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

30 giorni dal reperimento di tutti i documenti necessari

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE

Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che all'atto del riconoscimento ha/hanno compiuto 14 anni previa autorizzazione del Tribunale.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

Per la documentazione occorrente, che varia a seconda della casistica, nonché per ulteriori chiarimenti, è consigliabile rivolgersi direttamente all'Ufficio dello Stato Civile

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

di parte

TIPO DI PARERE O DI VALUTAZIONE TECNICA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

NO

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

illimitata

SILENZIO/ASSENSO

MODULISTICA

Vedi sezione modulistica

PER INFORMAZIONI

Ufficio Stato Civile

Procedimento: Pubblicazioni di matrimonio

TITOLO DEL PROCEDIMENTO

Pubblicazioni di matrimonio

DESCRIZIONE

Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, "pubblicizzando" l'intenzione degli sposi con la pubblicazione all'albo pretorio on line . La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.

Il procedimento consiste in :

1)Entrambi i futuri sposi devono richiede l'avvio del procedimento personalmente, tramite PEC, e-mail o tramite altra persona corredando la richiesta di fotocopia del documento d'identità inoltre, se gli sposi vogliono contrarre matrimonio religioso, valido agli effetti civili, devono produrre la richiesta del Parroco / Ministro del Culto.

2) L'Ufficio provvede a reperire i documenti necessari

3) La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente - o tramite persona che da essi ha ricevuto l'incarico con procura speciale - all'Ufficio di Stato Civile ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale.

La documentazione necessaria è acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.

Per gli stranieri, si veda " Documentazione richiesta "

Le pubblicazioni devono rimanere pubblicate online dei Comuni di Residenza di entrambi gli sposi per 8 giorni consecutivi.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 3.11.2000 N. 396
- Codice Civile artt. 84 e segg
- Legge N. 94/2009

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA

L'Ufficiale di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

L'Ufficiale di Stato Civile

SOGGETTO AL QUALE RIVOLGERSI IN CASO DI INERZIA

Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario del Comune di Banchette al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo .Sede e recapiti del Segretario : (consultare la sezione organizzazione)

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Con il certificato di eseguite pubblicazioni / delega al matrimonio rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE

possesso dei documenti necessari

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASI PARTICOLARI

Alcuni documenti non sono acquisibili dall'Ufficio di Stato civile e devono essere obbligatoriamente prodotti dagli interessati:

- **Matrimonio religioso concordatario**: richiesta di pubblicazione da parte del parroco
- **Matrimonio con rito acattolico**: richiesta di pubblicazione da parte del Ministro di Culto (si tratta del rito Ebraico, Valdese, Chiese Cristiane Avventiste, Assemblee di Dio in Italia, Congregazione dei Testimoni di Geova)
- **Nubendo minorenne**: se ha compiuto i 16 anni serve il Decreto di ammissione al matrimonio da richiedersi al Tribunale per i Minorenni nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- **Nubendi parenti o affini**: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- **Nubenda vedova da meno di 300 giorni**: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- **Nubenda divorziata da meno di 300 giorni**: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento dalla quale siano evidenziabili alcune casistiche previste dalla legge per poter derogare tale termine; in mancanza, dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- **Riduzione o dispensa dei termini di pubblicazione**: decreto di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- **Nubendi residenti all'estero**: se entrambi i nubendi sono cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) la pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza. Se uno solo di loro è residente all'estero (iscritto all'AIRE) e l'altro è residente a Moniga del Garda, le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. E' comunque suggeribile eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio.

Per i cittadini stranieri:
In virtù di appositi accordi internazionali, i cittadini di alcuni Paesi stranieri presentano una normativa diversificata, per cui le disposizioni sul rilascio dei documenti necessari per poter celebrare un matrimonio in Italia sono differenti:

- per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (**Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia**), serve il certificato di capacità matrimoniale, redatto su modello plurilingue, esente da qualsiasi formalità, rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia
- per i cittadini **svedesi** residenti in Svezia, il nulla-osta sarà rilasciato direttamente dal competente ufficio anagrafe di residenza svedese; tale documento dovrà pervenire all'Ufficio di stato civile debitamente tradotto e apostillato

- per i cittadini **norvegesi**, ovunque siano residenti, il nulla-osta è rilasciato direttamente dal competente ufficio anagrafe del Comune di residenza norvegese; tale documento dovrà pervenire all'Ufficio di stato civile debitamente tradotto e apostillato

- per i cittadini **statunitensi**, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità Consolare degli USA competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità negli USA (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino statunitense è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti al notaio, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto negli USA, nulla osta al matrimonio che intende contrarre

- per i cittadini **australiani**, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità Consolare australiana competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità in Australia (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino australiano è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti all'Ufficiale dello stato civile italiano, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre

- per i cittadini **polacchi**, competente al rilascio del nulla-osta è il capo dell'Ufficio di Stato civile polacco, a meno che il cittadino polacco residente all'estero non abbia mai avuto la residenza in Polonia, non sia in grado di risalire all'ultimo Comune di residenza polacco, o sia espatriato prima del compimento del 16° anno di età, casi in cui il documento viene rilasciato dall'Autorità diplomatica o consolare polacca in Italia. In ambedue i casi, il nulla-osta è esente da legalizzazione e da qualsiasi altra formalità

- per i cittadini **moldavi**, il certificato attestante l'assenza degli impedimenti a contrarre matrimonio in Italia rilasciato dal servizio di Stato Civile presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldavia (tale certificato dovrà pervenire all'Ufficio di stato civile tradotto e apostillato)

- per i cittadini **finlandesi ,** il certificato attestante l’assenza degli impedimenti a contrarre matrimonio in Italia rilasciato dalla autorità locali finlandesi

- per i cittadini **lituani,** il certificato attestante l’assenza degli impedimenti a contrarre matrimonio in Italia rilasciato dagli uffici comunali di stato civile in Lituania

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
di parte

TIPO DI PARERE O DI VALUTAZIONE TECNICA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
NO

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro dell'eseguita pubblicazione / delega alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.

SILENZIO/ASSENSO

MODULISTICA

Vedi sezione modulistica

DIRITTI DI SEGRETERIA, BOLLI, TARIFFE

L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 (un'ulteriore marca da bollo, se uno degli sposi non è residente a Banchette e si rende necessario procedere alla richiesta di pubblicazione ad altro Comune o all'estero)

PER INFORMAZIONI

Ufficio di Stato Civile
Per contatti, recapiti e orari consultare la sezione: organizzazione

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

I matrimoni vengono celebrati dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) nei giorni feriali, negli orari di apertura al pubblico o al sabato mattina.
La data e l'orario devono essere concordati con l'Ufficio di Stato Civile, che fisserà l'appuntamento secondo le disponibilità.
Gli sposi devono presentarsi nel giorno e nell'ora prestabiliti presso il salone Pluriuso della sede Municipale (via Roma n.59) con i due testimoni maggiorenni (anche parenti dei nubendi) muniti di valido documento d'identità dei quali avevano a suo tempo comunicato le generalità.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

D.P.R. 396/2000

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA

L'Ufficiale di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

L'Ufficiale di Stato Civile

SOGGETTO AL QUALE RIVOLGERSI IN CASO DI INERZIA

Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario del Comune di Banchette al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario : (consultare la sezione organizzazione)

TERMINE DEL PROCEDIMENTO
Il matrimonio può essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dal termine delle pubblicazioni di matrimonio.
Il giorno e l'orario vanno comunque concordati con congruo anticipo con l'Ufficio di Stato Civile

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE Compimento delle pubblicazioni senza opposizione

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO
Se entrambi gli sposi non sono residenti nel Comune di Banchette , occorre presentare la delega rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile che ha effettuato le pubblicazioni.
Per i nubendi extracomunitari serve presentare un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano alla data del matrimonio.
Per il matrimonio in imminente pericolo di vita (in extremis) è necessario presentare un certificato medico che attesti l'imminente pericolo di vita dello/a sposo/a.
L'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il segretario Comunale nel luogo in cui si trova lo/a sposo/a per celebrare il matrimonio, alla presenza di 4 testimoni.
In questo caso non sono necessarie le pubblicazioni.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
di parte

TIPO DI PARERE O DI VALUTAZIONE TECNICA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
NO

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

SILENZIO/ASSENSO

MODULISTICA
Vedi sezione modulistica

DIRITTI DI SEGRETERIA, BOLLI E TARIFFE
Marca da bollo

PER INFORMAZIONI
Ufficio di Stato Civile
Per contatti, recapiti e orari consultare la sezione: organizzazione

Procedimento: Denuncia di morte

TITOLO DEL PROCEDIMENTO
Denuncia di morte

DESCRIZIONE

A) Se il decesso è avvenuto in abitazione:

1. I familiari devono chiamare il medico curante per la verifica della causa del decesso. Se il decesso è avvenuto in condizioni di sospetto di reato, occorre avvertire i Carabinieri o la Polizia.

2. E' prassi consolidata avvalersi della possibilità concessa dalle normative di delegare un'Agenzia di pompe funebri autorizzata, scelta per il servizio di onoranze, per il disbrigo degli ulteriori adempimenti:
- denuncia di morte all'ufficiale dello stato civile che deve essere fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso
- attivazione del medico necroscopo per l'accertamento di morte entro 36 ore e non prima di 8 dalla constatazione del decesso e compilazione del relativo certificato
- consegna del suddetto certificato all'Ufficiale di Stato Civile

B) Se il decesso è avvenuto in ospedale o casa di cura, alla denuncia di morte e alle relative certificazioni provvederà l'Amministrazione Ospedaliera

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
D.P.R. 285/90
Cicolare Ministero Sanità 24/1993
D.P.R. 3.11.2000, n. 396
L. n.130/2001
Delibera Giunta Regione Piemonte n.115-6947/2002
Legge Regionale n.33 del 09.12.2003
Legge Regione Piemonte n.15/2008

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA
L'Ufficiale di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
L'Ufficiale di Stato Civile

SOGGETTO AL QUALE RIVOLGERSI IN CASO DI INERZIA
Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario del Comune di Banchette al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo .
Sede e recapiti del Segretario : consultare la sezione organizzazione

TERMINE DEL PROCEDIMENTO
vedi sezione monitoraggio tempi procedimentali

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO
Per decessi avvenuti in abitazione privata e in casa di cura:
1. Certificato di decesso compilato su apposito modulo dal medico curante che attesti l'avvenuto decesso e la causa di morte.
2. Certificato di accertamento di morte compilato dal medico necroscopo
3. Nulla osta rilasciato dalla Procura in caso di morte violenta o in caso di cremazione

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
d'ufficio e di parte

TIPO DI PARERE O DI VALUTAZIONE TECNICA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO
illimitata

SILENZIO/ASSENSO

MODULISTICA

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio di Stato Civile

Procedimento: Autorizzazione alla cremazione della salma

TITOLO DEL PROCEDIMENTO
Autorizzazione alla cremazione di salma o resti mortali

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Autorizzare la cremazione di salme o di resti mortali di deceduti o sepolti nel Comune di Banchette

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
D.P.R. 285/90
Cicolare Ministero Sanità 24/1993
D.P.R. 3.11.2000, n. 396
L. n.130/2001
Delibera Giunta Regione Piemonte n.115-6947/2002
Legge Regionale n.33 del 09.12.2003
Legge Regione Piemonte n.15/2008

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA
L'Ufficiale di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
L'Ufficiale di Stato Civile

SOGGETTO AL QUALE RIVOLGERSI IN CASO DI INERZIA
Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario del Comune di Banchette al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo Sede e recapiti del Segretario : (consultare la sezione organizzazione)

TERMINE DEL PROCEDIMENTO
con il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE
L'autorizzazione viene concessa sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio), oppure dalla regolare iscrizione ad una associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
In mancanza di una disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o in mancanza di questo dal parente più prossimo.
Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la volontà deve essere manifestata dalla maggioranza assoluta di essi all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza.
Condizione essenziale è che il defunto non abbia espresso parere contrario alla cremazione.
Nel caso di coniuge separato (con la sentenza di separazione non ancora passata in giudicato - cioè se non esiste sentenza di divorzio) è al medesimo che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO
Per la cremazione occorrono i seguenti documenti:

- Testamento del defunto in cui viene espressa la volontà alla cremazione o iscrizione ad associazione riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- In mancanza di quanto indicato al punto precedente, dichiarazione di volontà espressa dal coniuge o in mancanza di quest'ultimo, dalla maggioranza assoluta dei familiari di pari grado resa davanti all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza nella forma del processo verbale.
- Certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. (Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo).
- In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla-osta dell' Autorità Giudiziaria

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
di parte

TIPO DI PARERE O DI VALUTAZIONE TECNICA

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO
illimitata

SILENZIO/ASSENSO
NO

MODULISTICA
Non disponibile in quanto trattasi di processo verbale che viene reso direttamente alla presenza dell'Ufficiale di Stato Civile.

PAGAMENTO DELLA TARIFFA
necessaria n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l'istanza;

PER INFORMAZIONI
Ufficio di Stato Civile

Procedimento: Affido delle ceneri dei defunti ai familiari

TITOLO DEL PROCEDIMENTO
Affido ceneri di defunto ai familiari

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata sulla base di una istanza dai familiari aventi titolo nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché, sempre, in attuazione della volontà espressa dal defunto.
Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere saranno raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e refrattario in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto le cui ceneri contengono. Ogni urna deve contenere le ceneri di un unico cadavere.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
D.P.R. 285/90
Cicolare Ministero Sanità 24/1993
D.P.R. 3.11.2000, n. 396
L. n.130/2001
Delibera Giunta Regione Piemonte n.115-6947/2002
Legge Regionale n.33 del 09.12.2003
Deliberazione G.C. n.94/2007
Legge Regione Piemonte n.15/2008

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA
L'Ufficiale di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
L'Ufficiale di Stato Civile

SOGGETTO AL QUALE RIVOLGERSI IN CASO DI INERZIA
Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario del Comune di Banchette al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario : (consultare la sezione organizzazione)

TERMINE DEL PROCEDIMENTO
a seguito dell'avvenuta cremazione.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO
I familiari interessati devono presentare al comune la richiesta: vedi sezioni modulistica

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione e purché rimanga affidata al familiare indicato.
In caso di trasferimento dell'urna i altro luogo è necessario richiedere l'autorizzazione al comune di Banchette con debita domanda scritta.
In qualsiasi momento questo Comune potrà effettuare debiti controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare affidatario.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
di parte

TIPO DI PARERE O DI VALUTAZIONE TECNICA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO
fino all'esistenza in vita dell'affidatario

SILENZIO/ASSENSO
NO

MODULISTICA
vedi sezione modulistica

PAGAMENTO DELLA TARIFFA
Sono necessarie n. 1 marca da bollo da 16,00 € per l'istanza e n. 1 marca da bollo da 16,00 € per autorizzazione;
inoltre deve essere effettuato il versamento di euro 31,00 per il rilascio dell'autorizzazione
effettuando il versamento tramite : BANCA UNICREDIT S.P.A filiale di Banchette CODICE: IT70P0200831250000000798859 e/o tramite CONTO CORRENTE POSTALE N.30938104 INTESTATO AL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BANCHETTE

PER INFORMAZIONI
Ufficio di Stato Civile

Procedimento: Acquisto e riconoscimento della cittadinanza italiana

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
Acquisto e riconoscimento della cittadinanza italiana

DESCRIZIONE
L'acquisto della cittadinanza italiana:
- è **automatico**, verificandosi le condizioni previste dalla legge (vedi specifiche sotto descritte)
- subordinato **a domanda** dell'interessato, qualora sussistano determinati requisiti (vedi specifiche sotto descritte)

Acquisto automatico:

PER FILIAZIONE: " ius sanguinis " o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano

PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO: "ius soli" o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano

PER RICONOSCIMENTO DI PATERNITA' O MATERNITA': o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona

PER ADOZIONE: durante la minore età della persona

PER RICONOSCIMENTO AL FIGLIO MINORENNE: convivente di nuovo cittadino italiano

Acquisto su richiesta:

PER BENEFICIO DI LEGGE: con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità consolare, Ministero dell'Interno) nei seguenti casi:

1. discendente in linea retta (fino al 2° grado) da cittadino/a italiano/a per nascita in presenza di uno dei seguenti requisiti: a) prestazione del servizio militare nelle Forze Armate Italiane previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana; b) assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. nato sul territorio italiano e ivi residente legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana

3. maggiorenne riconosciuto/dichiarato giudizialmente quale figlio di genitore italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione.

PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A: a seguito di decreto di concessione del Ministero dell'interno, previa domanda al Prefetto competente, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

1. residenza legale in Italia per un periodo di almeno 2 anni dopo il matrimonio
2. iscrizione/trascrizione del matrimonio in Italia, sui registri di stato civile
3. assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge
4. assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale

Qualora l'interessato sia residente all'estero, il requisito di cui al punto 1 è sostituito dal seguente: decorrenza di tre anni dalla data di matrimonio.

In tale caso la domanda per l'acquisto della cittadinanza deve essere presentata all'Autorità consolare competente per il luogo di residenza.

PER NATURALIZZAZIONE: previa domanda al Prefetto, a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Legge 5.2.1992 n. 91
D.P.R. 12.10.1993 n. 572
D.P.R. 3.11.2000 n. 396
Legge 15.7.2009 n. 94

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA
L'Ufficiale di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
L'Ufficiale di Stato Civile

SOGGETTO AL QUALE RIVOLGERSI IN CASO DI INERZIA
Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario del Comune di Banchette al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario : (consultare la sezione organizzazione)

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

a seconda del tipo di procedimento

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE

Straniero coniugato con cittadino/a italiano/a

1. residenti in Italia: Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana presentando domanda al Ministro dell'Interno, per il tramite del Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, dopo almeno 2 anni di residenza anagrafica legale in costanza di matrimonio (o di 1 anno in caso di presenza di figli nati o adottati da entrambi i coniugi)

2. residenti all'estero: Lo straniero o apolide coniugato da almeno tre anni con cittadino italiano deve rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero.

Per naturalizzazione:
a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica, previa domanda al Prefetto competente in presenza di tutti i seguenti requisiti:

1. tre anni di residenza per discendenti di cittadini italiani fino al secondo grado
2. cinque anni di residenza dall'adozione per maggiorenne adottato da italiano
3. quattro anni di residenza per appartenenti all'Unione Europea
4. dieci anni di residenza legale sul territorio italiano per tutti gli altri
5. reddito sufficiente
6. assenza di procedimenti penali a carico
7. rinuncia alla cittadinanza d'origine (ove prevista)

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per la richiesta di cittadinanza italiana (artt. 5 e 9 della Legge n.91/1992)

A) per matrimonio con cittadino/a italiano/a:
Rivolgersi alla Prefettura di Torino

B) per naturalizzazione : residenza in Italia da 10 anni per gli extracomunitari , da 4 anni per i cittadini europei , 5 anni per gli apolidi e rifugiati politici, 5 anni per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano o a che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano.
Entro 6 mesi dalla notifica del decreto l'interessato rende il giuramento presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.
Rivolgersi alla Prefettura di Torino

MODULISTICA
Rivolgersi alla Prefettura

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
di parte

TIPO DI PARERE O DI VALUTAZIONE TECNICA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO
illimitata

SILENZIO/ASSENSO

PER INFORMAZIONI
Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Torino
Piazza Castello 205
Tel. Centralino : 01155891

Procedimento dichiarazione elezione cittadinanza italiana (art.4 L.91/92)

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
elezione cittadinanza italiana

DESCRIZIONE
lo straniero, nato in Italia, che vi abbia risieduto senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara, entro un anno dal compimento dei diciotto anni, di voler acquistare la cittadinanza.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Legge 5.2.1992 n. 91
D.P.R. 12.10.1993 n. 572
D.P.R. 3.11.2000 n. 396
Legge 15.7.2009 n. 94

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA
L'Ufficiale di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)
RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
L'Ufficiale di Stato Civile
SOGGETTO AL QUALE RIVOLGERSI IN CASO DI INERZIA
Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario del Comune di Banchette al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario : (consultare la sezione organizzazione)

TERMINE DEL PROCEDIMENTO
30 giorni

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE
la domanda può essere presentata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
tutto ciò che può comprovare l'ininterrotta permanenza in Italia
Ricevuta versamento per contributo governativo di euro 200,00

MODULISTICA
istanza
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
di parte
TIPO DI PARERE O DI VALUTAZIONE TECNICA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
in mancanza di requisiti
VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO
illimitata
SILENZIO/ASSENSO

PER INFORMAZIONI
Ufficio Stato Civile

Procedimento: Riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano

TITOLO DEL PROCEDIMENTO
Riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano

DESCRIZIONE
In base alla Legge 13.6.1912 n. 555 sulla cittadinanza italiana, la prole nata all'estero da padre cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana.
Detta eventualità si è ancor più estesa per gli appartenenti a famiglia d'antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all'epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata.
Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data d'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

L'istanza va presentata:
al Sindaco del Comune di dimora abituale, cioè quello in cui sia stata richiesta ed ottenuta l'iscrizione anagrafica e sussista la residenza legale.
Quando sia stata presentata l'istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, il Sindaco del Comune di residenza deve disporre, d'ufficio, accertamenti che riguardano:

1. Comune di nascita dell'avo emigrato, accertamento della nascita ed attestazione della titolarità della cittadinanza italiana al momento dell'emigrazione;

2. presso il Comune di ultima residenza in Italia, con accertamento del possesso della cittadinanza italiana al momento dell'emigrazione;

3. presso il Comune di Roma, accertamento dell'eventuale avvenuta trascrizione di atti dello stato civile relativi ai discendenti dall'emigrato, inclusi quelli relativi a chi ha presentato l'istanza;

4. presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, accertamento che l'avo emigrato non aveva ottenuto la cittadinanza straniera, nonché accertamenti che tutti i discendenti , compresa la persona che ha presentato l'istanza, abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Legge 13 Giugno 1912, n. 555
Legge 5.2.1992, n. 91
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 8.4.1991
Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1.170 del 24.2.2003.

UFFICIO RESPONSABILE
Data la complessità della materia per ulteriori informazioni e per gli adempimenti necessari rivolgersi a: Ufficio Stato Civile

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA
Ufficio Stato Civile

RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Ufficio Stato Civile

SOGGETTO AL QUALE RIVOLGERSI IN CASO DI INERZIA
Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario del Comune di Banchette al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario : (consultare la sezione organizzazione)

TERMINE DEL PROCEDIMENTO
90 giorni

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Essere discendenti di emigrati italiani all'estero

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

Documenti da allegare all'istanza:

1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal Comune italiano dove egli nacque;
2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale nella lingua italiana, di tutti i discendenti in linea retta dell'avo italiano, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3. atto di matrimonio dell'avo italiano, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4. atto di morte dell'avo italiano, tradotto in lingua italiana;
5. atti di matrimonio dei sui discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
6. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale nella lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita del primo ascendente dell'interessato;
7. certificato rilasciato dalla competente Autorità Consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato;

8. dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza, se il richiedente è residente in Italia.

Tutti gli atti formati all'estero è necessaria la legalizzazione, salvo che non si tratti di atti e documenti formati da Paesi con i quali siano vigenti convenzioni, trattati o accordi, per la riduzione o esenzione della legalizzazione stessa, nonché la traduzione in forma ufficiale nella lingua italiana. (vedi informazioni su legalizzazione e traduzione di atti e documenti redatti all'estero)

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
di parte

TIPO DI PARERE O DI VALUTAZIONE TECNICA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
SI – Invio accertamenti come previsti dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 8.4.1991

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO
illimitata

SILENZIO/ASSENSO

MODULISTICA

Vedi sezione modulistica

Per la sottoscrizione della domanda: non occorre l'autentica della firma. Il richiedente deve sottoscrivere la domanda ed allegare la fotocopia non autenticata di un documento d'identità personale, oppure sottoscrive la domanda davanti al dipendente addetto al procedimento presso l'ufficio di stato civile. (art. 38 D.P.R. 445/2000).

DIRITTI DI SEGRETERIA, BOLLI E TARIFFE
Marca da bollo per l'istanza

PER INFORMAZIONI
Ufficio di Stato Civile

Procedimento: Perdita e rinuncia della cittadinanza italiana

TITOLO DEL PROCEDIMENTO
Perdita e rinuncia della cittadinanza italiana

DESCRIZIONE
- trascrizione decreto del Ministero dell'Interno ed annotazione della perdita di cittadinanza nell'atto di nascita dell'interessato (perdita cittadinanza italiana per comportamenti in contrasto con i doveri di lealtà verso lo stato);
- trascrizione provvedimento del Tribunale competente (revoca adozione);
- per rinuncia (con dichiarazione presso l'ufficio di stato civile competente per residenza) a patto di possedere altra cittadinanza;
- per naturalizzazione per uno stato aderente alla Convenzione di Strasburgo.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Regolamento di esecuzione: D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 e D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Legge 14 dicembre 2000, n. 379
Convenzione di Strasburgo 6 maggio 1963

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA
L'Ufficiale di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
L'Ufficiale di Stato Civile

SOGGETTO AL QUALE RIVOLGERSI IN CASO DI INERZIA
Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario del Comune di Banchette al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario : (consultare la sezione organizzazione)

TERMINE DEL PROCEDIMENTO
90 giorni

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE
La perdita della cittadinanza è prevista nei seguenti casi:
- per comportamenti in contrasto con i doveri di lealtà verso lo stato (con provvedimento del Ministero dell'Interno);
- per revoca adozione (con provvedimento del Tribunale competente);
- per rinuncia (con dichiarazione presso l'ufficio di stato civile competente per residenza) a patto di possedere altra cittadinanza;
- per naturalizzazione per uno stato aderente alla Convenzione di Strasburgo (attenzione l'Italia è uscita dalla Convenzione di Strasburgo dalla data del 4
giugno 2009).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
di parte per quanto riguarda la rinuncia della cittadinanza italiana

TIPO DI PARERE O DI VALUTAZIONE TECNICA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
NO

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO
illimitata

SILENZIO/ASSENSO

MODULISTICA

DIRITTI DI SEGRETERIA, BOLLI E TARIFFE

PER INFORMAZIONI
Ufficio di Stato Civile

Procedimento: Riacquisto della cittadinanza italiana

TITOLO DEL PROCEDIMENTO
Riacquisto della cittadinanza italiana

DESCRIZIONE
Chi ha perduto la cittadinanza italiana la riacquista se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica

- Iscrizione della dichiarazione nei registri di cittadinanza (corredata dai documenti di seguito descritti);
- Trasmissione di copia della dichiarazione ricevuta e della documentazione che la correda al Sindaco o al Ministero dell'Interno per l'accertamento della sussistenza delle condizioni
- Trascrizione dell'esito dell'accertamento del Sindaco o del Ministero dell'Interno
- Annotazione del riacquisto della cittadinanza italiana sull'atto di nascita dell'interessato.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Legge 5.2.92 n. 91

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA
L'Ufficiale di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
L'Ufficiale di Stato Civile

SOGGETTO AL QUALE RIVOLGERSI IN CASO DI INERZIA
Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario del Comune di Banchette al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario : (consultare la sezione organizzazione)

TERMINE DEL PROCEDIMENTO
90 giorni

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

A) se presta effettivo servizio militare per lo Stato Italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

B) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

C) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

D) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

E) se avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione.

Per il riacquisto o la rinuncia al riacquisto della cittadinanza italiana, in base alle norme indicate, l'ex connazionale deve rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile, per i chiarimenti di merito.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
- di parte
- d’ufficio nel caso D)

TIPO DI PARERE O DI VALUTAZIONE TECNICA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
SI – per l’invio al Ministero dell’Interno della copia della dichiarazione in attesa dell’esito degli accertamenti previsti per legge

VALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO
illimitata

SILENZIO/ASSENSO

MODULISTICA

DIRITTI DI SEGRETERIA, BOLLI E TARIFFE

PER INFORMAZIONI
Ufficio di Stato Civile

Procedimento: Trascrizione atto di stato civile formato all’estero

TITOLO DEL PROCEDIMENTO
Trascrizione di un atto di stato civile formato all’estero

DESCRIZIONE
I cittadini italiani che si trovano all'estero, anche temporaneamente, hanno l'onere di comunicare al competente Consolato italiano gli eventi di stato civile che lo riguardano, avvenuti in territorio straniero.
Gli atti di nascita, di matrimonio e morte formati all'estero, riguardanti cittadini italiani, vengono poi inviati dai Consolati ai competenti comuni italiani, per la trascrizione sui registri dello stato civile.
E' comunque possibile, per il privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato all'estero e ne abbia interesse, richiedere direttamente la trascrizione, presentando apposita domanda all'Ufficio dello Stato Civile Italiano, che verificherà la sussistenza delle condizioni previste e necessarie.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
D.P.R. 3.11.2000, n. 396

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA
L’Ufficiale di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
L’Ufficiale di Stato Civile

SOGGETTO AL QUALE RIVOLGERSI IN CASO DI INERZIA
Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario del Comune di Banchette al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario : (consultare la sezione organizzazione)

TERMINE DEL PROCEDIMENTO
90 giorni

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Nei registri di stato civile del Comune di Banchette possono essere trascritti :

Atti di nascita
- se il padre o la madre del nato sono residenti a Banchette o iscritti all’AIRE di Banchette , o

hanno avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune Banchette ; se il nato, attualmente maggiorenne, è residente a Banchette o è iscritto all'AIRE di Banchette

Atti di matrimonio

- se almeno uno dei coniugi è residente a Banchette o iscritto all'AIRE di Banchette o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Banchette

Atti di morte

- se il defunto era residente a Banchette o iscritto all'AIRE di Banchette, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Banchette.

NOTA BENE

Prima di richiedere la trascrizione è necessario accertarsi che l'atto non sia già stato trascritto in altro comune italiano.

Diversamente, qualora venga accertata successivamente una doppia trascrizione, si dovrà provvedere, con provvedimento del Tribunale Civile, all'annullamento della seconda.

L'atto di stato civile di cui si chiede la trascrizione deve essere:

1. in originale: in questo caso l'atto deve essere corredato da traduzione ufficiale e legalizzazione. La legalizzazione non è richiesta se l'atto è stato formato in uno Stato aderente a Convenzioni (vedi scheda "Informazioni su legalizzazione e traduzione atti formati all'estero" riportata nella sezione Modulistica) oppure redatto su modello plurilingue; se l'atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi del 27.9.1956 o alla Convenzione di Vienna dell'8.9.1976 (gli Stati aderenti sono elencati nella scheda "rilascio dell'estratto plurilingue")
2. non contrario all'ordine pubblico italiano

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO

1. Documento valido di identità
2. Domanda di trascrizione dell'atto in carta bollata
3. Atto di stato civile

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

d'ufficio e di parte

TIPO DI PARERE O DI VALUTAZIONE TECNICA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

NO

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

illimitata

SILENZIO/ASSENSO

MODULISTICA

La domanda, corredata dalla documentazione, può essere presentata personalmente dall'interessato e dall'esercente la potestà nel caso di minore, o inoltrata a mezzo posta unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.

DIRITTI DI SEGRETERIA, BOLLI E TARIFFE

Marca da bollo

PER INFORMAZIONI

Ufficio di Stato Civile

Procedimento: Trascrizione di sentenze straniere relative allo stato civile

TITOLO DEL PROCEDIMENTO
Trascrizione di sentenze straniere relative allo stato civile

DESCRIZIONE
Le sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria straniera, relative allo stato civile, possono essere rese efficaci in Italia, mediante trascrizione nei Registri di Stato Civile.
Sussistendone le condizioni, è possibile la trascrizione dei provvedimenti stranieri che riguardano:
- nascite, matrimoni e decessi avvenuti a Banchette ;
- nascite, matrimoni e decessi avvenuti all'estero, con atto trascritto a Banchette.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Legge 30.5.1995, n.218
D.P.R. 3.11.2000 n. 396

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA
L'Ufficiale di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
L'Ufficiale di Stato Civile

SOGGETTO AL QUALE RIVOLGERSI IN CASO DI INERZIA
Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario del Comune di Banchette al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo .
Sede e recapiti del Segretario : consultare la sezione organizzazione

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

L'istruttoria è complessa e spesso per l'esame della documentazione sono necessari diversi contatti con l'interessato e con le Autorità Consolari

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE
La domanda può essere presentata all'Ufficio di Stato Civile esclusivamente dall'interessato o dall'esercente la potestà in caso di minore

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO
La domanda, corredata dalla documentazione, potrà essere presentata personalmente dall'interessato o inoltrata a mezzo posta unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento:

1) Documento valido di identità
2) Domanda di trascrizione della sentenza in bollo
3) Copia conforme autenticata della sentenza straniera corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato, dalla legalizzazione e dalla traduzione ufficiale;
4) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa personalmente dall'interessato, anche contestualmente alla domanda di cui al punto 2), attestante che "fra le parti e per lo stesso oggetto non è stata pronunciata sentenza del giudice italiano né che pende procedimento promosso anteriormente a quello straniero". La dichiarazione non va autenticata ed è in carta libera.

E' necessario che la sentenza sia presentata in forma integrale. Non possono essere accettati estratti o certificati.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
d'ufficio e di parte

TIPO DI PARERE O DI VALUTAZIONE TECNICA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
NO

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO
illimitata

SILENZIO/ASSENSO

MODULISTICA

DIRITTI DI SEGRETERIA, BOLLI E TARIFFE
Marca da bollo

PER INFORMAZIONI
Ufficio di Stato Civile

Procedimento: Segnalazione presunti illeciti e/o errori in atti di stato civile

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
Segnalazione presunti illeciti e/o errori in atti di stato civile e rettifica errore materiale

DESCRIZIONE
La rettificazione di un atto si stato civile che presenti errori o omissioni può essere richiesta dai privati cittadini che ne abbiano interesse al Procuratore della Repubblica, direttamente o tramite gli uffici comunali.
Inoltre l'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, può intervenire direttamente sugli atti per la correzione di errori materiali di scritturazione senza avviare un procedimento di rettificazione presso il Tribunale.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
D.P.R. n. 396 del 03.11.2000

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ISTRUTTORIA
L'Ufficiale di Stato Civile (Sede e recapiti: consultare la sezione organizzazione)

RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
L'Ufficiale di Stato Civile

SOGGETTO AL QUALE RIVOLGERSI IN CASO DI INERZIA
Il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 241/1990, è esercitato dal Segretario del Comune di Banchette al quale andrà inoltrata apposita istanza di richiesta di attivazione del potere sostitutivo (Sede e recapiti del Segretario : (consultare la sezione organizzazione)

TERMINE DEL PROCEDIMENTO
30 giorni

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE
La domanda può essere presentata all'Ufficio di Stato Civile esclusivamente dall'interessato o dall'esercente la potestà in caso di minore

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO
Istanza

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
d'ufficio e di parte

TIPO DI PARERE O DI VALUTAZIONE TECNICA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
SI - trasmissione dell’istanza di rettificazione al Tribunale competente tramite la Procura della Repubblica.

VALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO
illimitata

SILENZIO/ASSENSO

MODULISTICA

Istanza di correzione dell'errore

DIRITTI DI SEGRETERIA, BOLLI, TARIFFE
Non dovuti.

PER INFORMAZIONI
Ufficio di Stato Civile